

# *Comune di Ranzo*

PROVINCIA DI IMPERIA

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 6**

---

### **OGGETTO:**

**I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - DISCIPLINA IMU - CONFERMA ALIQUOTA  
E DETRAZIONI ANNO 2016**

---

Nell'anno DUEMILASEDICI addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 21:00 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

<b>NOMINATIVO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
OLMO UGO	X	
RAIMONDI PIERO	X	
VENTURINO SILVANO	X	
CIARLO ANTONELLA	X	
CALMARINI IVO	X	
RUDASSO DIANA	X	
SASSANO SIMONA	X	
SIMONDO GIANNI	X	
MAO STEFANO	X	
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

Presiede il Sig.: RAIMONDI PIERO

Partecipa alla seduta il Sig. ALBERTO MARINO - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - DISCIPLINA IMU - CONFERMA ALIQUOTA E DETRAZIONI ANNO 2016**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**TENUTO** conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

**RICHIAMATA** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**RISCONTRATO** che l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

- *26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.07.2015 di conferma per l'anno 2015, delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'I.M.U.;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 12/8/2014 esecutiva ai sensi di legge;

**EVIDENZIATO** che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTI:**

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

**DATO ATTO** pertanto che, ai sensi dell'art. 13 del d.l. 201/2011, come novellato dalla legge di stabilità 2014, l'IMU non si applica al possesso dei seguenti immobili:

- a) abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**CHE** i terreni agricoli sono esenti in quanto il Comune di Ranzo rientra tra i Comuni classificati montani dalla Legge n. 991 del 25.7.1952;

**VISTE** le aliquote del tributo in oggetto, approvate nel 2015 nella seguente misura:

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,1 per mille
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (RIFERITA ALLE SOLE CATEGORIE A1, A8, A9)	4 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito

sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

#### VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile – inseriti nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale - espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, ed esperiti i controlli di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dopo ampia discussione, con voti unanimi resi per alzata di mano

#### DELIBERA

1) DI CONFERMARE per l'anno 2016, le agevolazioni presenti nel 2015 e le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'I.M.U.:

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,1 per mille
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (RIFERITA ALLE SOLE CATEGORIE A1, A8, A9)	4 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'articolo 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, convertito nella L. n. 64/2013, e secondo le modalità sancite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Nota n. prot. 4033 del 28/02/2014;

5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
RAIMONDI PIERO  
F.to

Il Segretario Comunale  
ALBERTO MARINO  
F.to

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno 29 aprile 2016 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale  
ALBERTO MARINO  
F.to

---

---

### PARERI

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità tecnica del provvedimento.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Guidi Angela

Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità contabile del provvedimento.

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal competente servizio, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile Servizio Finanziario  
F.to Guidi Angela

---

---

### ATTESTATO ESECUTIVITA'

(Art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/00 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL c. 4 della legge sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale  
ALBERTO MARINO  
F.to

---

---